

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 19 ottobre 2022

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito ISP)

e

- le OO.SS di Intesa Sanpaolo FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN

anche nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito FSI);

premessi che

- il Gruppo ISP con l'Accordo Conciliazione Tempi di Vita e Lavoro 8 dicembre 2021, integrato con l'Accordo 20 maggio 2022, ha confermato e ulteriormente esteso gli strumenti a supporto della genitorialità condividendo con le Organizzazioni Sindacali la volontà di proseguire nello sviluppo di iniziative a sostegno dei colleghi in occasione di particolari momenti della vita privata e/o lavorativa (es. maternità, paternità, malattia, gestione della disabilità, etc.) con l'obiettivo della piena inclusione e della non discriminazione;
- FSI è l'ente costituito nel 2010, nell'ambito dei valori mutualistici e di solidarietà sociale, avente scopo esclusivamente assistenziale e preposto ad erogare ai dipendenti e pensionati del Gruppo ISP ed ai rispettivi familiari beneficiari, prestazioni integrative e sostitutive di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale anche in caso di perdita dell'autosufficienza;
- a seguito dell'evoluzione normativa del concetto di genitorialità e dello sviluppo delle politiche di inclusione e principi mutualistici nel sistema di Welfare del Gruppo ISP, volte a favorire il più possibile una condizione di benessere e supporto a tutti i colleghi sostenendoli nella cura e nell'assistenza dei componenti del nucleo familiare, le Parti valutano positivamente l'opportunità di estendere le prestazioni di FSI anche ai minori in affidamento temporaneo al nucleo familiare;
- in considerazione di quanto sopra esposto sono state analizzate le necessarie modifiche allo Statuto di FSI;

si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. al fine di consentire agli iscritti di rendere beneficiari delle prestazioni i minori in affidamento temporaneo al nucleo familiare da almeno 24 mesi, con effetto dal 1° gennaio 2023 lo Statuto del FSI è modificato come segue:

Modifica dell'art. 5 del Capitolo 2 – Beneficiari, nei seguenti commi:

1. Gli iscritti, a richiesta, possono rendere beneficiari delle prestazioni di cui sono destinatari i seguenti familiari fiscalmente a carico:

- coniuge in assenza di separazione legale o unito civilmente in assenza di scioglimento del vincolo;

- i figli (anche se adottati, in affidamento preadottivo o permanentemente inabili al lavoro)

ovvero i minori in affidamento temporaneo al nucleo familiare da almeno 24 mesi;

- altri familiari (parenti in linea retta o collaterale – genitori, nonni, nipoti ex filio, fratelli) purché di età non superiore a 80 anni e conviventi da stato di famiglia anagrafico dell'iscritto anche autocertificato nei termini di legge.

omissis

4. I figli **ovvero i minori in affidamento temporaneo** si considerano fiscalmente a carico anche nel caso in cui i benefici fiscali siano integralmente riconosciuti ad uno solo dei genitori/**affidatari**; finché permane il carico fiscale, si prescinde dal requisito della convivenza.

omissis

5. È altresì facoltà dell'iscritto rendere fruitori delle prestazioni del "Fondo Sanitario" i seguenti altri familiari non fiscalmente a carico:

- coniuge in assenza di separazione legale o unito civilmente in assenza di scioglimento del vincolo;
- coniuge di fatto;
- figli, anche se adottati od in affidamento preadottivo, purché conviventi con uno dei genitori **ovvero minori in affidamento temporaneo al nucleo familiare da almeno 24 mesi, purché conviventi con uno degli affidatari**;
- figli, anche se adottati od in affidamento preadottivo **ovvero minori in affidamento temporaneo al nucleo familiare da almeno 24 mesi**, del coniuge non legalmente separato o di fatto o unito civilmente;
- genitori di età non superiore a 80 anni;
- fratelli e/o sorelle conviventi da stato di famiglia anagrafico dell'iscritto.

omissis

8. Per gli iscritti legati da vincolo matrimoniale, unione civile o unione di fatto la condizione fissata dai commi 2 e 6 è assolta con riferimento alla posizione di entrambi i coniugi ed è fatto divieto di ripetere l'estensione delle prestazioni ad uno stesso nominativo da parte di più iscritti. L'aggregazione dei figli **ovvero minori in affidamento temporaneo** ad una delle posizioni dei genitori/**affidatari** avviene a libera scelta dell'interessato. Tale scelta non è successivamente modificabile, ad eccezione dei casi di variazione del nucleo familiare.

omissis

11. Decorsi i termini di cui ai commi 9 e 10 l'iscritto può esercitare le facoltà previste dai commi 1 e 5 in qualsiasi momento successivo all'evento, con pagamento della contribuzione dal mese in cui si è verificato l'evento per un massimo di quattro annualità e con l'avviso che la fruizione delle relative prestazioni decorre trascorso un intero anno dalla data della richiesta, ad eccezione del coniuge e dei figli **ovvero minori in affidamento temporaneo**, in entrambi i casi fiscalmente a carico, che potranno fruire delle relative prestazioni dalla data della richiesta.

omissis

INTESA SANPAOLO S.p.A.

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN